CHIAPPORI – BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Giugno/02 - 2022

INDICE

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 pag. 2

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

Scade il **31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022**. Trattasi **dell'ultimo invio dei dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **su base trimestrale**.
La **trasmissione "massiva" dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015, **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.
In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020), doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'articolo 5, comma 14-*ter*, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è stata prevista la proroga al 1° luglio 2022**.

Tale data coincide, inoltre, con l'**obbligo di fatturazione elettronica allargato**:

- ai **contribuenti di "ridotte dimensioni"**, ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i **forfettari** e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle **cessioni di beni verso San Marino** (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (**Natura operazione N3.3**).

Con riferimento alle **operazioni effettuate con l'estero**, le **specifiche tecniche** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) **prevedono** la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere allo SdI.

Sono previste **modalità** e **termini distinti per assolvere alla comunicazione**, in base alla **tipologia di operazione realizzata**.
Per le operazioni attive occorre **creare un file** XML impostando il campo "**codice destinatario**" con il valore convenzionale **XXXXXXX** per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il **cliente non residente** nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso **riceverà sempre una copia analogica della fattura** (ad esempio, pdf via mail).
Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo SdI, la stessa andrà effettuata ***entro i termini di emissione delle fatture*** *o dei documenti che ne certificano i corrispettivi*.
Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'**articolo 41 D.L.

331/1993 (**Natura operazione N3.2**) i **termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'**articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, **la fattura va emessa**, a norma dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si tratta di operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni **si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto** o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriormente** al verificarsi dell'evento di cui sopra **è stata emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato**, **alla data della fattura** (articolo 39 D.L. 331/1993).
Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue** (oppure **extra-Ue**) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* D.P.R. 633/1972 (**Natura operazione N2.1**), la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta **facoltativa**: trattasi delle **esportazioni** di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni passive, invece, vanno **utilizzati i tipi di documento** di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,

- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,

- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,

- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L.331/1993).

Venendo alla **trasmissione dei dati del ciclo passivo**, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra Ue) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).
Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa (**importazioni**).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI